

Sanzioni amministrative nel D.L. 19/2020



A cura di
Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638




Leggere attentamente!

DISCLAIMER

*Le opinioni da me espresse nel materiale, nel videocommento e nei social sono **a titolo meramente personale** e non impegnano in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza nè costituiscono interpretazione autentica delle norme (fatevi una vs. opinione e cercate riscontri)*

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6
LEGGE 5 marzo 2020, n. 13



DECRETO-LEGGE
25 marzo 2020, n. 19

(Gazzetta Ufficiale 79 del 25/3/2020)

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Art. 6 - Entrata in vigore

26 marzo 2020

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Altre novità del 26 marzo 2020

Elenco delle attività consentite e vietate in base alla normativa anti-Covid – Versione aggiornata al 26 marzo 2020 ore 15:30

In verde le attività consentite (DPCM 22/3/2020)

Attività consentite (DPCM 11/3/2020)

Attività NON consentite (DPCM 22/3/2020) salvo comunicazione al Prefetto

Attività consentite (DM 25/3/2020)

Attività consentite/limitate (DM 25/3/2020)

Attività non più consentite (DM 25/3/2020)

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Altre novità del 26 marzo 2020

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto _____,
nato il ____ . ____ . ____ a _____ (____),
residente in _____ (____), via _____,
e domiciliato in _____ (____), via _____,
identificato a mezzo _____ nr. _____
rilasciato da _____ in data ____ . ____ . ____
utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso
di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (**art. 495 c.p.**)

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Altre novità del 26 marzo 2020

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- **di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19** (fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);
- **che lo spostamento è iniziato da** _____
(indicare l'indirizzo da cui è iniziato) con destinazione _____;
- **di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;**
- **di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione** _____ (indicare la Regione di partenza) **e del Presidente della Regione** _____ (indicare la Regione di arrivo) **e che lo spostamento rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti** _____
_____ (indicare quale);
- **di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;**

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Altre novità del 26 marzo 2020

- che lo spostamento è determinato da:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b) del *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020*);
 - situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
 - motivi di salute.

A questo riguardo, dichiara che _____
_____ (lavoro presso ...,
devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o
esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di
affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc....).


Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante

L'Operatore di Polizia

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Procedimento sanzionatorio pecuniario



Articolo 4

Sanzioni e controlli

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Art. 4 - Sanzioni e controlli

1. **Salvo che il fatto costituisca reato**, il **mancato rispetto delle misure di contenimento** di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i **provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3**

**DPCM, Ordinanze Ministero della Salute,
Ordinanze regionali, Ordinanze sindacali**

Art. 4 - Sanzioni e controlli

... e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da euro 400 a euro 3.000**

400,00




3000,00

Art. 4 - Sanzioni e controlli

... e **non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale** o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 4 - Sanzioni e controlli

Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un **veicolo** le sanzioni sono **aumentate fino a un terzo**.



E' ammesso il pagamento in misura ridotta?

L. 11/11/1975, n. 584

Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 dicembre 1975, n. 322.

7. 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni (9).

2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera *b*) (10).

3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi (11).

(9) Il presente comma era stato modificato dall'art. 6, D.L. 3 marzo 2003, n. 32, non convertito in legge.

(10) Il presente comma era stato modificato dall'art. 6, D.L. 3 marzo 2003, n. 32, non convertito in legge.

(11) Articolo così sostituito dal comma 20 dell'art. 52, L. 28 dicembre 2001, n. 448. Per l'aumento del 10% delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare vedi il *comma 189 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311*.

Analogie

D.Lgs. 05/02/1948, n. 100

Disposizioni penali per il controllo delle armi.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 marzo 1948, n. 56.

6. Le pene prevedute negli articoli precedenti sono **auumentate** ☹ ☹ **fino** ☹ a un ☹ **terzo** se il reato è commesso a fine sedizioso ovvero se, per la quantità o la qualità delle armi, delle parti di esse, delle munizioni, degli esplosivi o degli aggressivi chimici, il fatto è di rilevante gravità..

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Del.Aut.gar.com. 01/12/2004, n. 417/04/CONS

Regolamento per la risoluzione dei conflitti di interessi. (Deliberazione n. 417/04/CONS).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 dicembre 2004, n. 300.

12. Provvedimenti sanzionatori.

[1. L'Autorità accerta la violazione di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215 da parte dell'impresa nei cui confronti si è proceduto, indicando i contenuti e le modalità di realizzazione del sostegno privilegiato al titolare di cariche di governo, diffida l'impresa a desistere dal comportamento accertato e a disporre, ove possibile, le necessarie misure correttive. Il provvedimento deve contenere l'espressa indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità giurisdizionale a cui è possibile proporre ricorso.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge, per ogni altra ipotesi è applicabile l'art. 1, comma 31, della legge n. 249/1997 in materia di inottemperanza ad ordini o diffide dell'Autorità. Le sanzioni previste dalla legge n. 223/1990, dalla legge n. 249/1997, dalla legge n. 28/2000, nonché dalla legge n. 112 del 2004, ove applicabili, sono **auumentate** ☹ ☹ **fino** ☹ ad un ☹ **terzo** in relazione alla gravità della violazione] (14).

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Art. 47. Classificazione dei veicoli.

1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) **velocipedi**; d) slitte; e) **ciclomotori**; f) **motoveicoli**; g) **autoveicoli**; h) filoveicoli; i) rimorchi; l) macchine agricole; m) macchine operatrici; n) veicoli con caratteristiche atipiche.

Codice della Strada



Figura 1 - Segway



Figura 3 - Monowheel



Figura 2 - Monopattino elettrico



Figura 4 - Hoverboard



Hoverboard

Monopattino



Segway



Monowheel



Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Art. 4 - Sanzioni e controlli

400,00



3000,00

533,33



4000,00

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Best practices



Comune di
Milano

DIREZIONE SICUREZZA URBANA
Corpo di Polizia Locale
Il Comandante

Milano, 26 marzo 2020

Al Sig. Vice Comandante
Ai Sig.ri Dirigenti
Al Sig. Capo di Gabinetto
Ai Sig.ri Funzionari
Ai Responsabili PO

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>



Qualora la violazione sia commessa utilizzando un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a 1/3.

Pertanto si applicherà come PMR la sanzione amministrativa pecuniaria di € 533,33 (data dalla somma di 1/3 di € 400,00 + € 400,00). - PMRS € 373,33 **CODICE PROSA 04199 "Per non aver rispettato le misure di contenimento per evitare la diffusione del virus COVID-19 utilizzando un veicolo"**

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 108 comma 2° del Decreto Legge n. 18/2020, nel periodo compreso dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020, i trasgressori possono usufruire della riduzione del 30% sulla somma di denaro da pagare se provvedono al pagamento entro il termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione.

Come indicato da precedente circolare, sul verbale di accertamento violazione è necessario sostituire a penna l'indicazione di "5 giorni" in "30 giorni" per usufruire della riduzione del 30% sul PMR.

Qualora il trasgressore per le violazioni previste da fonti governative non abbia effettuato il pagamento in misura ridotta, il verbale con la prova delle eseguite contestazioni/notificazioni dovrà essere trasmesso alla Prefettura di Milano.

Si raccomanda che nei verbali di accertamento la violazione sia scritta in modo preciso al fine di consentire al Prefetto di valutare quale sanzione pecuniaria applicare tra il minimo edittale di € 400,00 e il massimo edittale di € 3000,00.

Di conseguenza sarà importante indicare le circostanze attenuanti e aggravanti riguardanti il comportamento tenuto dal trasgressore prima, durante e dopo l'accertamento della violazione.

Se le violazioni riguardano un provvedimento della Regione Lombardia e il trasgressore non ha provveduto al pagamento in misura ridotta il verbale deve essere trasmesso alla citata regione.

Best practices

CONDOTTE VIETATE	PERIODO DI VIGENZA	NORMA VIOLATA	SANZIONE	NOTE OPERATIVE
Spostamenti di persone fisiche sul territorio nazionale, eccetto che per comprovate esigenze	dal 8.3.2020	DPCM 8/3/2020	Art. 4 c. 1 DL 19/20	<ul style="list-style-type: none">• Sanzione amministrativa
Allontanamento dalla propria abitazione, domicilio o dimora da parte di soggetti ai quali è stata applicata la misura della quarantena precauzionale	dal 8.3.2020 al 03.04.2020	DPCM 8/3/2020 Art. 1 co 1° lett.b)	Art. 4 c. 1 DL 19/2020 p.m.r. 400 € (280 € entro 30 gg.)	<ul style="list-style-type: none">• Sanzione amministrativa• Pagamento entro 60 gg• Ricorso al Prefetto entro 30 gg• Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)• Introiti Stato (Mod. F23)

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Best practices

AGENZIA DELLE ENTRATE



Mod. **F23**

MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

2. DELEGA IRREVOCABILE A

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4.

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5.

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Best practices

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE 7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

9 A 2		<input type="checkbox"/>	P A	2 0 2 0
<small>codice</small>	<small>sub. codice (*)</small>			<small>Atto</small> <small>Numero</small>

11. CODICE TRIBUTO 12. DESCRIZIONE (*) 13. IMPORTO 14. COD. DESTINATARIO

7 4 1 T			7 4 1 T

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

--

Codice: 741T
MULTE INFLITTE DALLE
AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED
AMMINISTRATIVE - OBLAZIONI

Causale: PA
Processi verbali di
constatazione di accertamento
o ordinanze di pagamento
emessi da altri enti

Ufficio Ente: 9A2
Carabinieri

F23 Agenzia Entrate

APPROFONDIMENTI F23

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/448600/Tabella+A+dei+codici+tributo+F23_Tabella_A_Tributi_F23_01_07_2011.pdf/7e4079e2-6948-6ee6-0492-c8aa8370646f

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/strumenti/codici-attivita-e-tributo/tabelle-dei-codici-tributo-e-altri-codici-per-il-modello-f23/tabella-delle-causali>

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/448600/Tabella+dei+codici+degli+enti+diversi+dagli+uffici+finanziari_Copia+di+F23_cod_enti_25_09_2018+%28002%29.pdf/034495b4-c7f8-e180-4673-e0c2eec9aab4

<https://f23online.agenziaentrate.gov.it/F23/sceltaTipoPag.do?metodo=init>

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>


Best practices

Il **pagamento** può essere effettuato presso gli sportelli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali:

- in contanti;
- con carta PagoBANCOMAT, presso gli sportelli abilitati;
- con carta POSTAMAT, con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale;
- con assegno bancario o postale tratto dal contribuente a favore di sé stesso o con assegno circolare o vaglia postale emesso all'ordine dello stesso contribuente e girato per l'incasso alla banca/poste. L'assegno o il vaglia devono essere di importo pari all'importo complessivo del modello F23. Se l'assegno postale è utilizzato per pagare tramite poste, l'operazione deve essere eseguita presso l'ufficio postale ove è radicato il conto corrente.
- con assegno circolare e vaglia cambiario, presso i concessionari.
- con addebito su conto corrente bancario.

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Best practices



Attività motorie svolte all'aperto senza il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro tra persona e persona.

dal
9.3.2020
al 03.04.2020

Art. 1,
punto 3
DPCM
9.3.2020

Art. 4 c. 1 DL
19/20
p.m.r. **400 €**
**(280 € entro
30 gg.)**

- Sanzione amministrativa
- Pagamento entro 60 gg
- Ricorso al Prefetto entro 30 gg
- Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
- Introiti Stato (Mod. F23)

Accesso vietato del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici

Dal
21/03/2020
al
03/04/2020

Ordinanza
Ministero
della Salute
20/03/2020

Art. 4 c. 1 DL
19/2020
p.m.r. **400 €**
**(280 € entro
30 gg.)**

- Sanzione amministrativa
- Pagamento entro 60 gg
- Ricorso al Prefetto entro 30 gg
- Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

La **Regione Lombardia** con le Ordinanze n. 514 del 21 marzo 2020, n. 515 del 22 marzo 2020 e n. 517 del 23 marzo 2020, per talune attività e comportamenti ha previsto delle misure di contenimento che hanno un'efficacia temporale maggiore.

Le misure di contenimento adottate dalla Regione Lombardia producono effetto dal 22/03/2020 fino al 15/04/2020.

CODICE PROSA 04200 Ordinanza Regione Lombardia 21.03.2020 n. 514 lett. a) Descrizione: Per non aver rispettato le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza da virus COVID-19

Best practices


Divieto di svolgere sport e le attività motorie all'aperto se non nei pressi della propria abitazione ad una distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona

Dal
22/03/2020
al
15/04/2020

Punto a) art.
17 Ordinanza
Regione
Lombardia n.
514 del
21/03/2020

Art. 4 c. 1 DL
19/2020
p.m.r. 400 €
(280 € entro
30 gg.)

- Sanzione amministrativa
- Pagamento entro 60 gg
- Ricorso al Presidente Giunta Regionale entro 30 gg
- Pagamento entro 30 giorni riduzione del 30% (280 €)
- **Introiti Regione (c/c n. 481275 intestato a TESORERIA REGIONE LOMBARDIA)**



Best practices



Si precisa che il Comune di Milano con Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 10/2020 del 11 marzo 2020 PG. 0129135.I ha disposto la sospensione dei mercati settimanali scoperti cittadini per tutte le tipologie di posteggio fino al termine dell'emergenza.

Con l'Ordinanza Contingibile ed Urgente n. 12/2020 del 13/03/2020 ha previsto la chiusura dei parchi recintati e delle aree verdi recintate essendo chiara e manifesta l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di vietarne l'accesso al pubblico.

In caso di violazione alle Ordinanze sopra citate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 4 c. 1 DL 19/2020 con p.m.r. **400 € (280 € entro 30 gg.)**.

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>


Art. 4 - Sanzioni e controlli

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), **si applica** altresì la **sanzione amministrativa accessoria** della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.



Art. 4 - Sanzioni e controlli

3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689;



<https://www.youtube.com/watch?v=MZQr-aBR1oY>

25 marzo 2020 ore 15:00

Le sanzioni amministrative pecuniarie nella L. 689/1981

A cura di
Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638



Formazione gratuita
per Smart Worker nella
Pubblica Amministrazione


#facciamosquadra

#andratuttobene

Facebook: <https://buff.ly/2IL26AH> - Youtube: <https://buff.ly/39U9HZC> - Materiali: <https://buff.ly/2WbRDWJ>

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

<https://www.youtube.com/watch?v=1x4QIzd7fzY>



Art. 4 - Sanzioni e controlli

... si applicano i **commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202** del **decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285**, in **materia di pagamento in misura ridotta.**

<input type="checkbox"/> aree di mercato o di carico/scarico (1) 045	<input type="checkbox"/> su banchina (1) 046	<input type="checkbox"/> ai spazi riservati ai disabili (1) (3) 047	<input type="checkbox"/> ai corrispondenti ai scivoli, rasconi ecc., per disabili (1) (3) 048	<input type="checkbox"/> su corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici (1) (3) 049
<input type="checkbox"/> in area pedonale (1) 050	<input type="checkbox"/> in zona a traffico limitato (ZTL) con veicolo non autorizzato (1) 051	<input type="checkbox"/> davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani (1) 052	<input type="checkbox"/> in corrispondenza di area di intersezione (1) 064	<input type="checkbox"/> in prossimità di area di intersezione (1) 065
<input type="checkbox"/> su marciapiede (1) 067	<input type="checkbox"/> su attraversamento pedonale (1) 068	<input type="checkbox"/> impedendo lo spostamento di veicolo in sosta regolare (1) 096	<input type="checkbox"/> sui passaggi pedonali (di marciapiede) (1) 112	<input type="checkbox"/> allo sbocco di passo carrabile (1) 210

ARTICOLO COD. ARTICOLO Note:
* **CON RIDUZIONE 30% € 58,80**

VEDERE SUL RETRO DESCRIZIONE CODICE INFRAZIONE

ANNOTAZIONI: Il presente verbale non è stato immediatamente contestato per assenza del trasgressore

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE (art. 215)

VIOLAZIONE PROTTRATA NEL TEMPO (VERBALE N.)

GIUNTO IL TRASGRESSORE (REDATTO IL VERBALE N.)

ANNULLATO (VEDI ALLEGATO) (REDATTO IL VERBALE N.)

E' PREVISTA LA DECURTAZIONE DI N° 2 PUNTI PATENTE

SANZIONE AMMINISTRATIVA DI: EUROS

8,4 **0,0** *

MODALITÀ DI ESTINZIONE: VEDASI RETRO

L'ACCERTATORE QUALIFICA: MATRICOLA:

Firma:

Modello Regione & Provincia - Le Annotazioni riportate sul retro sono parte integrante del presente verbale



Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Codice della strada

1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, **entro sessanta giorni** dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al **minimo fissato dalle singole norme**. Tale somma è **ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni** (1295) dalla **contestazione** o dalla **notificazione**. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Codice della strada

2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta **presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore** oppure a mezzo di **versamento in conto corrente postale**, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di **conto corrente bancario** ovvero mediante **strumenti di pagamento elettronico**. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Codice della strada

2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare **immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore** medesimo, il pagamento mediante strumenti di **pagamento elettronico**, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

Codice della strada

COMUNE DI _____
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Verbale
 Preavviso N° 97804

AL PREAVVISO NON PAGATO ENTRO 60 GIORNI SEGUE LA NOTIFICA DEL VERBALE

DATA LOCALI	In data _____ alle ore _____ in via _____ nel Comune di _____, nei sottoscritti VV.UU. _____
TRASGRESSORE	Cognome e nome _____ in data _____ nato a _____ in via _____ M.C.T.C. _____ Residente a _____ ril. il _____ Prof. d. _____ Pat. cat. N _____
VEICOLO	Tipo _____ Targa / tel. _____ Col. _____
PROPRIETARIO	Cognome e nome _____ in data _____ nato a _____ in via _____ Residente a _____
VIOLAZIONI	ha violato la norma di cui all'art. _____ del Codice della Strada perché _____ La violazione all'art. _____ comporta la decurtazione di punti _____ dalla patente di guida La violazione all'art. _____ comporta la decurtazione di punti _____ dalla patente di guida
RICHIAMI	Il trasgressore dichiara _____

INFRAZIONE ACCERTATA IN ASSENZA DEL CONDUCENTE E/O PROPRIETARIO

SANZIONI ACCESSORIE: SI NO

Fatto, letto e sottoscritto

IL PROPRIETARIO _____ IL TRASGRESSORE _____ GLI ACCERTATORI _____

MODALITÀ DI ESTINZIONE	MODALITÀ DI OPPOSIZIONE
Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di EURO _____ a mezzo c.c.p. n. _____ intestato al Comune - Ufficio Polizia Municipale o alla Tesoreria Comunale presso _____ Via _____	Entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione l'interessato può proporre ricorso. Esso deve essere indirizzato al Prefetto del luogo in cui la violazione è avvenuta, da presentare al distretto Comando Polizia Municipale. Il Prefetto, se riterrà fondato l'accertamento, emetterà ordine di ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul presente verbale. Qualora entro il predetto termine non sia stato presentato ricorso e non sia avvenuto il pagamento, il presente atto costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta della somma pari alla metà del massimo della sanzione eclettica e per le spese di procedimento. Avverso il presente verbale, entro 60 gg. dalla sua notificazione o contestazione, gli interessati possono comunque proporre opposizione direttamente al Giudice di Pace di " _____".

400,00 euro

60 giorni - minimo

5 giorni - 30%

280,00 euro

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Codice della strada



533,33 euro

60 giorni -
minimo

5 giorni - 30%

373,33 euro


Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Art. 4 - Sanzioni e controlli

Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'**articolo 2, comma 1**, sono **irrogate dal Prefetto**.

Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'**articolo 3** sono irrogate dalle **autorita' che le hanno disposte**.

Art. 4 - Sanzioni e controlli



Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Art. 29. Devoluzione dei proventi

I **proventi** delle sanzioni sono devoluti agli **enti a cui era attribuito**, secondo le leggi anteriori l'ammontare della multa o dell'ammenda.

... Nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 17 i proventi spettano alle **regioni**.

Art. 17. Devoluzione dei proventi

Nelle **materie di competenza delle regioni** e, negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il **rappporto** è presentato all'ufficio regionale competente.

Art. 4 - Sanzioni e controlli

Ai relativi procedimenti si applica l'**articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18**. *[sospensione dei termini dei procedimenti]*

D.L. 18/2020

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso **tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020**.

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Art. 4 - Sanzioni e controlli

4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente **può** **disporre** la **chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio** per una durata non superiore a **5 giorni**. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.


Sanzione accessoria (chiusura)



Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Art. 4 - Sanzioni e controlli

5. In caso di **reiterata violazione** della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' **raddoppiata** e quella **accessoria** e' **applicata nella misura massima**.



Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Verbali

Prefettura

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Prot. n. 15.5/2020-002593 Gab
All.2

Milano, 26 marzo 2020

Al Sig. Questore di **Milano**

Al Sig. Comandante Provinciale dell'Arma
dei Carabinieri di **Milano**

Al Sig. Comandante Provinciale della
Guardia di Finanza di **Milano**

Comandi delle Polizie Locali
dell'area metropolitana milanese

Prot. Uscita N.0070387 del 26/03/2020

VERBALE DI CONTESTAZIONE

(Art. 4 D.L. 25 marzo 2020 n.19 pubblicata in G.U. n.79 del 25 marzo 2020)

Il (data del fatto) e località alle ore presso (citare attività commerciale)

I sottoscritti (indicare i verbalizzanti)

Hanno accertato che:

Il Sig. (trasgressore) COGNOME NOME NATO A IL

RESIDENTE A

IDENTIFICATO MEDIANTE(CARTA D'IDENTITA') NR

RILASCIATA DA IL

DAL

ESERCENTE /IMPRESA (verificare la licenza con indicazione partita iva) P.IVA

FATTO

Verbali

Descrizione delle circostanze ...

Durante il servizio di vigilanza dell'osservanza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica Covid 19 di cui ai DD.PP.CC.MM. 8, 9, 11 marzo 2020, il sig. (.....) ha violato:

- l'articolo 1 comma 1 lett. a) del DPCM dell'8 marzo 2020 perché è stato accertato che lo spostamento personale all'interno del proprio comune non è avvenuto per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- l'articolo 1 comma 1 lett. b) del DPCM 22 marzo 2020 perché è stato accertato che lo spostamento personale al di fuori del proprio comune non è avvenuto per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- l'articolo 1 comma 2 DPCM del 9 marzo 2020 perché è stato accertato che in luogo pubblico o aperto al pubblico la persona costituiva insieme ad altri assembramento;
- articolo 1 comma 3 del DPCM 11 marzo 2020 perché è stata accertata l'apertura delle attività inerenti ai servizi alla persona (parrucchieri, barbieri e estetisti);
- l'articolo 1 comma 1 del DPCM 11 marzo 2020 in quanto è stato accertato che l'esercizio commerciale non ha adottato misure organizzative per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- l'articolo 1 comma 1 del DPCM 11 marzo 2020 perché è stata accertata l'apertura dell'attività commerciale al dettaglio (per tutte le attività commerciali);
- l'articolo 1 comma 1 del DPCM 11 marzo 2020 perché è stato accertato lo svolgimento dell'attività commerciale ambulante, non diretta alla vendita di soli generi alimentari;
- l'articolo 1 comma 2 del DPCM 11 marzo 2020 perché è stata accertata l'apertura dell'attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie);

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Verbali

Le precedenti violazioni sono state commesse mediante l'utilizzo di un veicolo di proprietà del sig.....tipo.....con targa.....

Per la violazione accertata è prevista, ai sensi art. 4 D.L 25 marzo 2020 n.19 (G.U. n.79 del 25 marzo 2020) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €400 a €3000.

Entro 30 giorni dalla data della contestazione o della notificazione del verbale è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di €280, ridotta del 30% ai sensi dei commi 1, 2 e 2.1 dell'art. 202 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nei termini previsti dall'art. 108 DL 17 marzo 2020, 18.

Qualora la violazione delle misure di contenimento venga commessa mediante l'utilizzo di un veicolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

Alle violazioni delle misure previste in materia di attività commerciali al dettaglio, consegue la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

All'atto dell'accertamento, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, viene disposta la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Tale periodo è computato dalla corrispondente sanzione accessoria, che verrà irrogata dalla Prefettura di Milano.

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e la sanzione accessoria è applicata nella misura massima.

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Verbali

Dichiarazioni del Trasgressore:.....

Il presente verbale verrà trasmesso immediatamente alla Prefettura di Milano per l'adozione della sanzioni amministrativi di competenza.

Il pagamento potrà essere effettuato con il modello F23 dell'Agenzia dell'Entrate presso qualsiasi sportello bancario o ufficio postale. Sul modello F23 dovrà essere indicato il codice BMI (campo 6), la causale PA (campo 9), l'anno e il progressivo del verbale (campo 10), il codice tributo 741T (campo 11) e "sanzione amministrativa" (campo 12)

Ai sensi dell'art. 18 Legge 689/81 e ss.mm. entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazioni o notificazione della presente violazione, l'interessato può far pervenire al Prefetto della provincia di Milano scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima Autorità.

Copia del presente atto viene rilasciata all'interessato.

Fatto , letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Il trasgressore

I verbalizzanti

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Verbali

Carabinieri

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Verbali



LEGIONE CARABINIERI XXX COMPAGNIA DI XXX

XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

Nr. _____/2020 del registro cronologico

XXXX il, _____

VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO

data e
località

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ in località _____
Comune di _____ I sottoscritti _____
effettivi al Comando sopraindicato, hanno accertato che:

trasgressore

Cognome e nome _____
nato a _____ il _____
residente a _____ in _____
Identificato a mezzo _____ n. _____ rilasciato il _____ da _____

Veicolo

tipo _____ marca _____ modello _____ targa _____

Obbligato in
solido

Cognome e nome _____
nato a _____ il _____
residente a _____ in _____
Identificato a mezzo _____ n. _____ rilasciato il _____ da _____
Nella sua qualità di proprietario del veicolo sopra indicato.

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Verbali

Ha violato l'art. 2 comma 1 del D. Lgs. nr. 19 del 25 marzo 2020 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) in quanto:

violazione

- lett. a) – Non rispettava il divieto di spostarsi con il mezzo o a piedi senza comprovate esigenze lavorative, di necessita o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni.
- lett. b) – Non rispettava il divieto di sostare nei parchi, aree gioco, ville e giardini o altri spazi pubblici.
- lett. c) – Non rispettava il divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali nonché rispetto al territorio nazionale.
- lett. e) – Non rispettava il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus.
- lett. f) – Non rispettava le limitazioni o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici i aperti al pubblico.
- lett. _) – (altro) _____

dichiarazioni

il trasgressore dichiara:

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

AVVERTENZE

Quanto sopra costituisce violazione alle disposizioni di legge sopraindicate per la quale è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro **400,00** a euro **3000,00**. Nel caso la violazione sia stata commessa mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione è aumentata fino a un terzo da euro **533,33** a euro **4000,00**. Nel caso di reiterazione della medesima violazione la sanzione è raddoppiata. Gli obbligati per la presente violazione possono avvalersi delle facoltà previste dagli artt. 8, 16 e 18 della L. n. 689/1981 (*vedi indicazioni retro pagina*)

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (art. 16 L. n. 689/1981)

Ai sensi dell'art. 16, legge 24.11.1981, n. 689 e dell'art. 202 D.Lgs 30.04.1992 nr. 285 per l'oblazione dell'illecito accertato, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al minimo edittale della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni (60 gg.) dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. (*da effettuarsi secondo le modalità indicate sul retro*)

Euro 400,00

Entro 5 gg dalla contestazione o notificazione, è altresì ammesso il pagamento in misura ridotta del 30% della sanzione sopra indicata corrispondente a euro **Euro 280,00**.

Euro 533,00 (*violazione commessa a bordo di veicolo aumentata fino a un terzo del minimo edittale*)

Entro 5 gg dalla contestazione o notificazione, è altresì ammesso il pagamento in misura ridotta del 30% della sanzione sopra indicata corrispondente a euro **Euro 373,34**.

Euro 800,00 (*reiterazione di una delle violazioni indicate il minimo edittale viene raddoppiato*)

Entro 5 gg dalla contestazione o notificazione, è altresì ammesso il pagamento in misura ridotta del 30% della sanzione sopra indicata corrispondente a euro **Euro 560,34**.

FATTO RILETTO E CONFERMATO

IL TRASGRESSORE

L'OBBLIGATO IN SOLIDO

I VERBALIZZANTI

<p>Art. 8 (Fatti violatori di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative) Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, surraddoppiata sino al triplo.</p> <p>art. 16 (Pagamento in misura ridotta) L'E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, a qualora sia stabilito il minimo della sanzione applicata, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.</p> <p>art. 17 (Obbligo del rapporto) Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle seguenti contestazioni o notificazioni, affidato peritico ai sono demandati attribuiti e compiti del Ministero nelle cui competenze rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulle circolazione stradale, approvato con D.P.R. 16 agosto 1959, n. 2021, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1742, e delle L. 29 giugno 1938, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.</p>	<p>L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudizio della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto evverso la stessa.</p> <p>Art. 19 (Sequestro) Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'articolo 15, con atto esente da bollo. Dall'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione delle cose sequestrate, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.</p>
<p>art. 18 (Ordinanza ingiunzione) Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne fissa il pagamento, insieme con le spese, all'ufficio della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicata integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento, delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nelle ordinanze-ingiunzioni, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nella forma prevista dall'articolo 14, del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato ricorre all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1950, n. 699 (27).</p>	<p>Art. 22 (Opposizione all'ordinanza ingiunzione) Salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 103, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sua confisca gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, riconoscendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.</p> <p>22-bis (Competenza per il giudizio di opposizione) Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) di stampa ed editoria; d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, delle fore, delle faune e della area protetta; e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f) di società e di intermediari finanziari; g) tributarie e valutarie; g-bis) antiterrorismo. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a euro 15.493; b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a euro 15.493; c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal capo decimo 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 14 dicembre 1950, n. 236 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge.</p>

ESTRATTO ART. 202 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessante giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle stesse norme. Tale somma è ridotta del 50 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

MODALITA' DI PAGAMENTO

IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA, di cui all'art.16 della Legge 689 del 24.11.1981, modificato dall'art.52 D.lgs. 24.6.1998 nr.213, può essere effettuato, **entro 60 giorni** dalla data di contestazione/notifica del presente atto, nei modi sotto specificati previsti dal D.L.G. S. 09.7.1997, nr.237 pubblicata sulla G.U. serie Gen. Nr.3 del 05.1.1998, mediante:

- Mediante versamento diretto al Concessionario per la riscossione tributi competente per territorio, in contanti presso gli sportelli di qualsiasi concessionario del Servizio Riscossioni Tributi;
- tramite Ufficio Postale o sportello bancario, utilizzando esclusivamente gli appositi modelli F23, indicando nella causale del versamento: Codice ufficio o Ente: 9A2 - Codice Tributo : 741T - Causale: PA - Codice Bollo (obbligatorio di 2,00 euro) 456T - Codice notifica obbligato in solido [eventuale di 12,00 Euro] - 964T - Codice Territoriale - NON VA INDICATO SUL MODELLO F23

N.B. Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa per posta con raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo tit24073@pec.carabinieri.it o portata in visione a mano, presso gli uffici del Comando in intestazione, a cura del trasgressore, per l'archiviazione della pratica. In caso di inadempienza, trascorsi i termini per il pagamento senza che sia stato proposto ricorso, il presente atto verrà inoltrato all'Autorità competente ai sensi art. 17 della Legge 24.11.1981 nr. 689 diventando titolo esecutivo per la riscossione coattiva della sanzione dovuta

RICORSO AMMINISTRATIVO

AUTORITA' COMPETENTE (art. 18 L. n. 689/1981)

Entro 30 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione l'interessato può far pervenire all'autorità competente sotto indicata scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità individuata nel Prefetto di Firenze

RELATA DI NOTIFICA

Il giorno _____ alle ore _____ il sottoscritto _____

Ha notificato il presente atto a _____

Località: _____

rilasciando copia nelle mani dell'interessato oppure a: _____

nato/a _____ il _____

In qualità di: padre; madre; fratello; sorella; altro _____

IL RICEVENTE

L'AGENTE NOTIFICATORE

- si rifiuta di sottoscrivere, ritenendosi fatto notificato ai sensi dell'art. 149 C.P.C.

Verbali

Polizia Locale

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

COMUNE DI XXXXXXXXXXXXX
POLIZIA MUNICIPALE

Verbale N. _____

Prot. n. _____

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE
(ai sensi della Legge 24 novembre 1981 n. 689)

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____ in
_____, Via _____ i sottoscritti _____

al fine di assicurare i corretti adempimenti imposti dal **D.L. N.19 del 25/03/2020**, (*misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*), **hanno** accertato che la persona sotto identificata

<input type="checkbox"/>	Sig. _____ nato a _____ il _____
Trasgressore	res. in _____ Via _____
<input type="checkbox"/>	id. con _____ N. _____ ril. da _____ il _____
Obbligato in solido	

Verbali

Non rispettava gli obblighi imposto dall'art. 2 comma 1° del D. L. 19/20; nella circostanza si accertava che:

-] MEDIANTE L'UTILIZZO DEL VEICOLO TIPO _____ TARGATO _____
] IN ASSENZA DI USO DI VEICOLO

] **Violava l'obbligo di limitazione alla circolazione delle persone, all'interno del comune in cui si trova in assenza di adeguata motivazione,** (*comprovate esigenze lavorative – situazione di necessità – motivi di salute*)
articolo 1 comma 1 lettera a) del DCPM del 08.03.2020 e s.m.i.

] **Violava l'obbligo di limitazione alla circolazione delle persone, non rispettando il divieto di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovava, in assenza di adeguata motivazione,** (*comprovate esigenze lavorative – assoluta urgenza – motivi di salute*) - articolo 1 comma 1 lettera b) del DCPM del 22.03.2020 e s.m.i.-

] **Non rispettava il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico**
-articolo 1 comma 2 del DCPM del 09.03.2020 e s.m.i.-

] **Violava il divieto di accesso ai parchi, alle ville, alle aree gioco ed ai giardini pubblici**
-articolo 1 comma 1 lettera a) dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e s.m.i.-

] **Violava il divieto di attività ludica, ricreativa e motoria all'aperto non rispettando le modalità consentite** (svolgimento individuale attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona) -articolo 1 comma 1 lettera b) dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 20.03.2020 e s.m.i.-

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

MODALITA' DI PAGAMENTO (ex art. 4 comma 1 del D.L. 19/2020 in relazione all'art. 202 C.d.S.)

Entro 5 giorni dalla notificazione o contestazione è ammesso il pagamento di **Euro 280,00**

Oltre 5 giorni ed entro 60 giorni dalla notificazione o contestazione è ammesso il pagamento di **Euro 400,00**.

IN CASO DI VIOLAZIONE COMMESSA MEDIANTE UTILIZZO DI VEICOLO

Entro 5 giorni dalla notificazione o contestazione è ammesso il pagamento di **Euro 373,33**

Oltre 5 giorni ed entro 60 giorni dalla notificazione o contestazione è ammesso il pagamento di **Euro 533,33**

Il pagamento del presente verbale è ammesso con le seguenti modalità:

- 1) mediante bollettino di c/c postale n. xxxxxxxxxxxxxxxx intestato a: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 2) mediante bonifico bancario con IBAN Itxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MODALITA' DI RICORSO (art. 18 Legge 24 novembre 1981 n. 689)

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Prefetto di XXXXXX. Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta entro il termine prescritto, il presente verbale verrà trasmesso al Prefetto per gli atti di competenza.

IL TRASGRESSORE

I VERBALIZZANTI

Prontuario



Comune di Campi Bisenzio

Città metropolitana di Firenze

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Prontuario

TABELLA PROCEDURE OPERATIVE DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Norma violata	Violazione	Sanzione edittale	PMR entro 60 gg	Definizione agevolata (30 gg) con sconto 30%	Autorità competente irrogazione sanzione ed emissione ordinanza ingiunzione	Modalità pagamento
Provvedimenti adottati con DPCM (art. 2, DL 25.3.2020)						
Art. 4 comma 1, DL 25.3.2020 n. 19 - commessa senza utilizzo del veicolo	Violazione misura imposte con DPCM (art. 2 DL 19/2020)	400 - 3.000	400	280	Prefetto	pagamento con F23 precompilato
Art. 4 comma 1, DL 25.3.2020 - commessa con utilizzo del veicolo	Violazione misura imposte con DPCM (art. 2 DL 19/2020)	533,33 - 4.000	533,33	373,34	Prefetto	pagamento con F23 precompilato

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Prontuario

Provvedimenti temporanei (Regione o Sindaco - art. 3, DL 25.3.2020)						
Art. 4 comma 1, DL 25.3.2020 n. 19 - commessa senza utilizzo del veicolo	Violazione misura imposte con provvedimento regionale temporaneo (art. 3 DL 19/2020)	400 - 3.000	400	280	Presidente Regione competente	modalità di pagamento previste da quella Regione
Art. 4 comma 1, DL 25.3.2020 - commessa con utilizzo del veicolo	Violazione misura imposte con provvedimento regionale temporaneo (art. 3 DL 19/2020)	533,33 - 4.000	533,33	373,34	Presidente Regione competente	modalità di pagamento previste da quella Regione
Art. 4 comma 1, DL 25.3.2020 n. 19 - commessa senza utilizzo del veicolo	Violazione misura imposte con provvedimento temporaneo del Sindaco (art. 3 DL 19/2020)	400 - 3.000	400	280	Sindaco	modalità di pagamento previste da quel Comune
Art. 4 comma 1, DL 25.3.2020 - commessa con utilizzo del veicolo	Violazione misura imposte con provvedimento temporaneo del Sindaco (art. 3 DL 19/2020)	533,33 - 4.000	533,33	373,34	Sindaco	modalità di pagamento previste da quel Comune

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

MODALITA' DI PAGAMENTO

IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA, di cui all'art.16 della Legge 689 del 24.11.1981, modificato dall'art.52 D.lgs. 24.6.1998 nr.213, può essere effettuato, **entro 60 giorni** dalla data di contestazione/notifica del presente atto, nei modi sotto specificati previsti dal D.L.G. S. 09.7.1997, nr.237 pubblicata sulla G.U. serie Gen. Nr.3 del 05.1.1998, mediante:

- Mediante versamento diretto al Concessionario per la riscossione tributi competente per territorio, in contanti presso gli sportelli di qualsiasi concessionario del Servizio Riscossioni Tributi;
- tramite Ufficio Postale o sportello bancario, utilizzando esclusivamente gli appositi **modelli F23**, indicando nella causale del versamento: Codice ufficio o Ente: **9A2** - Codice Tributo : **741T** - Causale: **PA** - Codice Bollo (obbligatorio di 2,00 euro) **456T** - Codice notifica obbligato in solido (eventuale di 12,00 Euro) - **964T** - Codice Territoriale – **NON VA INDICATO SUL MODELLO F23**

Prontuario

N.B. Al fine di concludere correttamente il procedimento sanzionatorio, copia della ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa per posta con raccomandata A/R o a mezzo Posta Elettronica all'indirizzo pol.amministrativa@comune.campi-bisenzio.fi.it o portata in visione a mano, presso gli uffici del Comando in intestazione, a cura del trasgressore, per l'archiviazione della pratica. In caso di inadempienza, trascorsi i termini per il pagamento senza che sia stato proposto ricorso, il presente atto verrà inoltrato all'Autorità competente ai sensi art. 17 della Legge 24.11.1981 nr. 689 diventando titolo esecutivo per la riscossione coattiva della sanzione dovuta

RICORSO AMMINISTRATIVO

AUTORITA' COMPETENTE (art. 18 L. n. 689/1981)

Entro 30 gg. dalla avvenuta contestazione o notificazione della violazione l'interessato può far pervenire all'autorità competente sotto indicata scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità individuata nel Prefetto di Firenze

Il Comandante
Dr Francesco Frutti

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Art. 4 - Sanzioni e controlli

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'**articolo 452 del codice penale** o comunque piu' grave reato, **la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265**, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.

Art. 260 R.D. 1265/1934 "Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo è punito con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione o un'arte sanitaria la pena è aumentata".

Art. 4 - Sanzioni e controlli

7. Al **comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265**, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «**con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000**».



Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Art. 4 - Sanzioni e controlli

8. Le disposizioni del presente articolo che **sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative** si applicano anche alle **violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto**, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella **misura minima ridotta alla meta'**.

Art. 4 - Sanzioni e controlli

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

D.Lgs. 30/12/1999, n. 507

Art. 101. Procedimenti definiti con sentenza irrevocabile.

1. Se i procedimenti penali per le violazioni depenalizzate dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell' articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

2. Le multe e le ammende inflitte con le sentenze o i decreti indicati nel comma 1 sono riscosse, insieme alle spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.

3. Restano salve la confisca nonché le pene accessorie, nei casi in cui queste ultime sono applicabili alle violazioni depenalizzate come sanzioni amministrative.

D.Lgs. 30/12/1999, n. 507

Art. 102. Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa e procedimento sanzionatorio.

1. Nei casi previsti dall'articolo 100, comma 1, l'autorità giudiziaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero, se si tratta di violazione al codice della strada o in materia finanziaria, dell'articolo 202, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche in deroga ad eventuali esclusioni o limitazioni previste dalla legge.
6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.
7. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
8. Nei casi previsti dal presente articolo la prescrizione della sanzione o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa non determina responsabilità contabile

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

Art. 4 - Sanzioni e controlli

9. Il **Prefetto**, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura **l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia** e, ove occorra, delle **Forze armate**, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' **attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza**.

L'ordinamento italiano prevede **4 forze di polizia nazionali** ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) o militare (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) a diretto controllo governativo, oltre ai corpi di **polizia locale** che possono essere eventualmente costituiti dai comuni e province.

Approfondimenti su **Youtube**: <https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

“Per qualsiasi approfondimento”

simone.chiarelli@gmail.com - Cell. 3337663638

<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>



Simone Chiarelli